

Milano



Comune
di Milano

DIREZIONE WELFARE E SALUTE
Area Territorialità e Sistema Integrato
di Accesso ai Servizi Sociali
Unità Milano Welfare Emergenza

**OGGETTO: SERVIZI DI TRASPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO - LOTTO 2 DI 2 -
SERVIZIO DI TRASPORTO PER MINORI
PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA**

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO
Giuseppe Barbalace

IL DIRETTORE DI AREA
Guido Gandino

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

| Rev. | Data | Descrizione | Red. | Rev. | File |
|--------|------|-------------|------|------|------|
| Rev. 0 | | | | | |

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTICUALITY
UNI EN ISO 9001:2015



CERTICUALITY
È MEMBRO DELLA
CONFEDERAZIONE OSQ



SOMMARIO

| | |
|--|----|
| <i>SEZIONE 1</i> | 4 |
| <i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i> | 4 |
| ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 4 |
| ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI..... | 4 |
| ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO..... | 4 |
| ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO..... | 5 |
| ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO | 6 |
| ART. 1.6 - ONERI..... | 6 |
| ART. 1.7 - LIVELLI SERVIZI ATTESI | 7 |
| ART. 1.8 - SEDI DEL SERVIZIO | 7 |
| ART. 1.9 - AUTOMEZZO..... | 7 |
| ART. 1.10 - CARATTERISTICHE E COMPITI DEL PERSONALE IMPIEGATO..... | 8 |
| ART. 1.11 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE..... | 10 |
| <i>SEZIONE 2</i> | 11 |
| <i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i> | 11 |
| ART. 2.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO | 11 |
| ART. 2.2 - CONTRATTO A MISURA..... | 11 |
| ART. 2.3 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO | 11 |
| ART. 2.4 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE..... | 12 |
| <i>SEZIONE 3</i> | 13 |
| <i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i> | 13 |
| ART. 3.1 - INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE..... | 13 |
| ART. 3.2 - MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE | 13 |
| ART. 3.3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | 13 |
| ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE | 14 |
| ART. 3.5 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE | 14 |
| ART. 3.6 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE..... | 14 |
| ART. 3.7 - REFERENTI DELL'APPALTO | 16 |
| ART. 3.8 - PERSONALE | 17 |
| ART. 3.9 - AUTORIZZAZIONI..... | 20 |
| ART. 3.10 - AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI..... | 21 |
| ART. 3.11 - SICUREZZA..... | 21 |
| ART. 3.12 - SUBAPPALTO | 21 |
| <i>SEZIONE 4</i> | 24 |
| <i>DISCIPLINA ECONOMICA</i> | 24 |
| ART. 4.1 - REVISIONE DEI CORRISPETTIVI | 24 |
| ART. 4.2 - ANTICIPAZIONE..... | 25 |
| ART. 4.3 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 25 |
| ART. 4.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI | 27 |



| | |
|---|----|
| ART. 4.5 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 28 |
| <i>SEZIONE 5</i> | 29 |
| <i>CAUZIONE E GARANZIE</i> | 29 |
| ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE | 29 |
| ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA..... | 30 |
| <i>SEZIONE 6</i> | 32 |
| <i>NORME FINALI</i> | 32 |
| ART. 6.1 – RISERVE | 32 |
| ART. 6.2 – RISOLUZIONE | 33 |
| ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO | 35 |
| ART. 6.4 – RECESSO | 35 |
| ART. 6.5 – RESPONSABILITA' | 36 |
| ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI..... | 36 |
| ART. 6.7 – FORO COMPETENTE | 37 |
| ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI | 37 |
| ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE..... | 37 |
| ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI..... | 38 |



SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

- | | |
|------------------------------|---|
| ➤ <i>Amministrazione</i> | Comune di Milano - Stazione Appaltante; |
| ➤ <i>Appaltatore</i> | l'Operatore Economico Esecutore del servizio; |
| ➤ <i>Capitolato Speciale</i> | il presente documento; |
| ➤ <i>Contratto</i> | il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore; |
| ➤ <i>Prestazione</i> | il servizio oggetto del presente documento; |
| ➤ <i>Codice</i> | il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.; |
| ➤ <i>RUP</i> | Responsabile Unico del Progetto; |
| ➤ <i>DE</i> | Direttore Esecuzione contratto; |
| ➤ <i>FFOO</i> | Forze dell'Ordine. |

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di trasporto per minori presso strutture di accoglienza da effettuarsi secondo le modalità di seguito indicate e con mezzi e personale dell'Appaltatore.

Il servizio, in particolare, ha per oggetto il trasporto di minori e loro nucleo familiare presso strutture di accoglienza, a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o segnalazione delle FFOO e/o altri servizi sia in situazioni di emergenza che programmate. Tali situazioni sono di competenza sia dell'Unità Pronto Intervento Minori che delle Unità Milano Welfare Territoriali.



ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il Servizio, oggetto del presente capitolato, richiede la disponibilità continuativa di un mezzo, con capienza fino a 9 posti, compreso di autista.

Tale servizio è caratterizzato da imprevedibilità, urgenza di predisposizione e realizzazione. Esso si pone come scopo principale quello di garantire l'incolumità dei soggetti fragili coinvolti e dei loro nuclei famigliari.

Il mezzo richiesto, in virtù delle caratteristiche di cui sopra, dovrà effettuare il servizio:

- a) su richiesta, entro massimo un'ora dalla chiamata, se trattasi di trasferimento imprevisto non precedentemente programmato;
- b) in orari prestabiliti sulla base della programmazione concordata con il Referente dell'Amministrazione.

In ogni caso il mezzo dovrà presentarsi presso la sede del Pronto Intervento Minori del Comune di Milano sita in Via Dogana n. 2 o nel luogo che verrà indicato dal Referente dell'Amministrazione, per effettuare servizi di trasporto che si dovranno svolgere, di norma, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00, dal lunedì al venerdì, per 12 mesi all'anno, ad esclusione dei giorni festivi.

Alcune corse potranno essere richieste, per esigenze dell'Amministrazione, in orari e giorni diversi rispetto a quelli sopra specificati.

Le strutture di accoglienza, presso le quali dovranno essere accompagnati i minori e i loro nuclei famigliari, sono dislocate principalmente in tutta la regione Lombardia, ma in base alle esigenze dell'Amministrazione **potranno essere richiesti anche trasferimenti presso strutture site al di fuori del territorio regionale.**

Il servizio prevede anche il ri-accompagnamento del personale afferente al Comune di Milano coinvolto nei trasferimenti o presso gli uffici del Pronto Intervento Minori o in altro luogo che verrà indicato, sito sul territorio cittadino.

Il servizio prevede lo svolgimento di trasferimenti dei beneficiari del servizio e delle loro famiglie per un totale annuo di percorrenza di **50.000 km** di media.

L'osservanza degli orari concordati è rilevante anche in relazione alla definizione delle responsabilità per eventuali ritardi, danni o infortuni.

Il n. di corse/accompagnamenti richiesti dall'Amministrazione è variabile e determinato esclusivamente dalle esigenze manifestate dal Referente del Servizio, il quale si connota per la sua imprevedibilità.



Potranno essere richieste più corse nella stessa giornata, compatibilmente con gli orari e i percorsi necessari. Inoltre, si specifica, che ci possono essere giornate in cui non viene richiesto alcun accompagnamento.

A titolo informativo, si indicano di seguito il n. di corse/accompagnamenti effettuati nel corso dell'Annualità 2024, periodo gennaio - ottobre:

| | |
|--|-----|
| TOTALE ACCOMPAGNAMENTI EFFETTUATI | 209 |
| N. ACCOMPAGNAMENTI IN STRUTTURE OLTRE I 200 KM | 30 |

Tali quantitativi sono frutto di dati storici senza alcun impegno/garanzia da parte dell'Amministrazione al rispetto di tali numeri, data l'imprevedibilità che caratterizza il servizio.

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dovuto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a **€ 131.213,86 IVA esclusa**, oneri sulla sicurezza, derivanti da rischi per interferenza, pari a € 0,00 (zero).
2. L'importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto.
3. L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L'appalto è aggiudicato "a corpo".

ART. 1.6 - ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e tutti i relativi oneri ivi specificati ed in particolare:

- l'obbligo di dotarsi e di fornire all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, il proprio protocollo per le procedure di sicurezza, previste dalla normativa vigente;
- l'obbligo di fornire al proprio personale gli strumenti e tutti i DPI, previsti dalla normativa vigente, necessari all'esecuzione del servizio in totale sicurezza.



Comune di
Milano

Direzione Welfare e Salute
Area Territorialità e Sistema Integrato
di Accesso ai Servizi Sociali
Unità Milano Welfare Emergenza

b. AMMINISTRAZIONE

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 - LIVELLI SERVIZI ATTESI

Il presente capitolato mira a realizzare il trasferimento di soggetti minori fragili e delle loro famiglie, in tempi rapidi e, se necessario, imprevisti, attraverso un servizio che garantisca velocità organizzativa, massima riservatezza, discrezione e viaggio confortevole. Il servizio concorre a promuovere il benessere della persona e la sua integrazione sociale, garantendo il miglioramento della vita dello stesso soggetto e operando, contestualmente, un incremento significativo del sostegno offerto allo stesso soggetto ed alla sua famiglia.

Il RUP e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verificheranno l'esatto adempimento contrattuale e la corretta corrispondenza nella fase dell'esecuzione del contratto con particolare riferimento agli elementi migliorativi proposti.

L'appaltatore sarà tenuto alla presentazione, con cadenza annuale, di apposita relazione/scheda di monitoraggio contenente indicatori di efficienza ed efficacia che saranno definiti dalla Stazione Appaltante in relazione alla specificità dei servizi erogati.

ART. 1.8 - SEDI DEL SERVIZIO

Il servizio si svolge con partenza dalla sede del Servizio Pronto Intervento Minori del Comune di Milano sito in Via Dogana n. 2 Milano, o da altro indirizzo, che verrà fornito dal Referente dell'Amministrazione, sito sul territorio cittadino e dove si richiede che l'autista si rechi nell'orario richiesto pronto ad effettuare la partenza per la destinazione che verrà comunicata come sopra descritto.

ART. 1.9 - AUTOMEZZO

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto giornalmente con l'impiego del personale e dell'automezzo indicato dall'Appaltatore nell'offerta tecnica.

L'Appaltatore deve svolgere il servizio esclusivamente mediante **automezzo idoneo ed in buone condizioni di efficienza, aventi le caratteristiche previste dal capitolato e indicate dallo stesso in sede di offerta tecnica.**

In particolare, si richiede l'impiego di un mezzo con numero 9 (nove) posti a sedere comprensivi di autista.

L'Appaltatore è tenuto a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro l'automezzo impiegato per l'espletamento del servizio, mediante

ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione, rinnovamento oltre a garantire tutte le operazioni di sanificazione periodiche attraverso l'utilizzo di strumenti e prodotti specificatamente identificati dalla normativa vigente.

L'Appaltatore deve garantire che vengano osservate tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza del mezzo sia per quanto riguarda la condotta di marcia e le condizioni di permanenza degli ospiti sul mezzo.

L'Appaltatore deve assicurare la tempestiva sostituzione del mezzo, eventualmente in avaria, con altri aventi analoghi caratteristici, senza ulteriori costi per l'Amministrazione, entro max 30 minuti dall'avaria del mezzo principale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione dell'automezzo impiegato che, a seguito di valutazione e di accertamenti eseguiti dal Direttore Esecutivo del Contratto o suo delegato, non verrà ritenuto adeguato dal punto di vista di efficienza e di decoro ovvero non conforme alle caratteristiche offerte in sede di gara.

Tale sostituzione o revisione è a carico dell'Appaltatore.

ART. 1.10 – CARATTERISTICHE E COMPITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Per le particolari caratteristiche del servizio svolto è importante che venga designato del personale che si occupi in maniera esclusiva del servizio, evitando, per quanto possibile, il ricorso al turn-over, ciò al fine di garantire l'acquisizione di quelle competenze professionali necessarie al contesto specialistico di cui trattasi.

L'autista è tenuto in ogni caso ad un comportamento improntato alla massima riservatezza e correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso seguendo con precisione le indicazioni che a suo tempo verranno fornite dall'Amministrazione e a svolgere il servizio munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'autista è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, pertanto l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'autista è tenuto alla massima segretezza rispetto a quanto acquisito durante il servizio e deve perentoriamente astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie, di qualsiasi natura, in relazione alle persone o alle famiglie, utenti del servizio, delle quali sia venuto a conoscenza in occasione del proprio servizio.

Personale impiegato:

L'Appaltatore deve fornire, per l'automezzo destinato all'espletamento del servizio, il personale previsto nel presente Capitolato speciale e di seguito specificato:

- ◆ **un autista** - fornito di idonea patente di guida e di Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) - salvo eventuali eccezioni previste dalla legge che l'Operatore Economico sarà tenuto a dichiarare e a presentare all'Amministrazione in sede di aggiudica del servizio. La stessa si riserva la facoltà di valutare tali dichiarazioni prima di concedere la deroga - conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività, competenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione e comunicazione satellitare terrestre e di radio tele comunicazione, buona conoscenza della lingua italiana, perfette condizioni fisiche e psichiche.

Compiti dell'autista:

- L'autista è tenuto a svolgere il servizio di presa in carico e trasporto delle persone conducendo il veicolo ad una velocità adeguata alla tipologia degli utenti trasportati, nel rispetto del regolamento stradale, delle condizioni di viabilità e di traffico;
- L'autista deve mantenere un comportamento improntato alla massima riservatezza, educato, professionale ed idoneo alla tipologia del servizio richiesto;
- L'autista dovrà informare inoltre, tempestivamente, il proprio referente in merito ad eventuali problematiche, di qualsiasi natura, verificatesi nello svolgimento del servizio; in caso contrario l'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione immediata del personale risultato, a qualsiasi titolo, inadeguato rispetto alla delicatezza del servizio richiesto.

In ogni caso, come già specificato sopra, tutti i trasferimenti avverranno con la presenza anche di personale psico-socio-educativo afferente la Pubblica Amministrazione.

È vietato categoricamente:

- 1) **Fumare a bordo del veicolo sia durante il servizio che in assenza degli utenti trasportati;**
- 2) **Assumere qualsiasi bevanda alcolica e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico prima e durante il servizio.**

Formazione specifica del personale:

Sono previsti, durante tutta la durata del contratto, incontri di formazione, se ritenuto necessario dall'Amministrazione e/o se richiesto dall'Appaltatore, in relazione al servizio richiesto e/o a specifici eventi problematici che si dovessero presentare.



Comune di
Milano

Direzione Welfare e Salute
Area Territorialità e Sistema Integrato
di Accesso ai Servizi Sociali
Unità Milano Welfare Emergenza

Tale evento potrà essere organizzato e gestito dal Responsabile del Servizio Pronto Intervento Minori o suo delegato e conterà di momenti di informazione/formazione dedicando il tempo necessario durante la fascia orario di servizio prevista.

ART. 1.11 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, tempestivamente, al Responsabile del servizio eventuali inconvenienti, irregolarità, e disagi rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di favorire una fattiva collaborazione per il miglioramento del servizio stesso. In caso di mancata segnalazione, le suddette evenienze, anche se non imputabili all'Affidatario, non potranno essere valutate ai fini della disapplicazione delle penali.



SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - Art. 28 GDPR e suo allegato;
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- Offerta presentata dall'appaltatore.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

“OMISSIS”

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2[^], e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt. 3.5 – 4.1 – 6.4.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti



i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

5. L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti all'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il rinnovo del contratto per un periodo massimo pari a 12 mesi con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/Direttore dell'Esecuzione.



ART. 3.4 - VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 - CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal Direttore dell'Esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del Codice).

ART. 3.6 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate.



| | OGGETTO: | Importo penalità |
|---|--|--|
| 1 | Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, dello: | 0,5 per mille |
| 2 | Per ogni mancata effettuazione del servizio richiesto verrà applicata una penale di: | da minimo € 1.000,00 a massimo € 3.000,00 |
| 3 | Per ogni mancata presenza quotidiana del mezzo con autista/ prestazione verrà applicata una penale di: | € 1.000,00 |
| 4 | Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme", rispetto a quanto previsto dal Capitolato verrà applicata una penale di: | € 500,00 |
| 5 | Per la mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, di: | € 500,00 |
| 6 | Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, di: | € 500,00 |
| 7 | Per ogni inadempienza relativa a quanto previsto all'art. 1.4 del presente capitolato, verrà applicata, sulla base della gravità dell'inadempienza e/o violazione, una penale di: | da minimo € 100,00 a massimo € 1.000,00 |
| 8 | Relativamente alle prestazioni offerte in sede di progetto tecnico di cui si riscontra la mancata esecuzione, per ogni inadempienza rilevata a seguito di singoli controlli effettuati, a comminare la seguente penale, fatto salvo l'obbligo di adempiere comunque alle prestazioni offerte: | da minimo € 250,00 a massimo € 1.000,00 |

| | | |
|----|--|--|
| 9 | Per ogni altra rilevazione di prestazione svolta in modo “non conforme” rispetto a quanto previsto dal Capitolato, e non citato nei punti precedenti, verrà applicata una penale di: | da minimo € 250,00 a massimo € 1.000,00 |
| 10 | Per ogni giorno di ritardo nella mancata applicazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'All. II.3 al Codice dei contratti | 0,5 per mille |

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà indicare, prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione almeno dalle ore 07:00 alle 20:00 tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale.

Il Referente deve avere conoscenza della geografia territoriale della città di Milano e del territorio lombardo.

Il referente inoltre dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato ed in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con l'Amministrazione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;

- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare e supervisionare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà:

- un suo referente e DE che curerà tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio;
- un referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento.

Tali figure rappresenteranno l'interfaccia dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Appaltatore dovrà garantire l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, integrato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, acquisendo, per il personale che intende impiegare, il relativo certificato del casellario giudiziario.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. art.-11 comma 6 del Codice).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice.

In relazione a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice. A tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con l'operatore economico uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale dell'operatore economico uscente, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni

contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'Esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'Esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

L'appaltatore deve garantire la fornitura e l'utilizzo da parte del proprio personale di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento adeguato del servizio, compresi quelli eventualmente previsti dalla normativa vigente.

Il numero di cellulare e/o dispositivo cerca-persona del personale impiegato per l'espletamento del servizio deve essere comunicato al referente dell'Amministrazione prima dell'inizio del servizio. Analoga comunicazione deve essere preventivamente inviata anche per eventuali variazioni delle dotazioni di cellulare o dei dispositivi cerca-persona che dovessero avvenire durante la durata del contratto. La fornitura delle suddette strumentazioni è a totale carico dell'Appaltatore, e deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.

2. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/06/2023.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a

consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.6 del presente C.S.A.

3. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto, l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 - AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni necessarie ed eventualmente previste per l'esecuzione del presente servizio, comprese quelle per la circolazione di automezzi in spazi o percorsi riservati e l'accesso a spazi chiusi, devono essere richieste al Servizio comunale competente a totale cura e spese dell'Appaltatore entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.



ART. 3.10 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi se non per segmenti operativi specialistici. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente secondarie, accessorie o sussidiarie.

ART. 3.11 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 - 20124 Milano (telefono 0248015228).
3. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.12 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del contratto che si configura "ad alta intensità di manodopera".
2. Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, non è ammesso dunque il subappalto "a cascata", ciò al fine di garantire il controllo, la gestione, l'organizzazione e la qualità delle prestazioni richieste, data anche la fragilità delle persone coinvolte.
3. Il subappalto di cui al precedente comma 2, dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
 - che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto;
 - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
4. L'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso l'Amministrazione, dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile.
 5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 6. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..
 7. È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che l'operatore ha dichiarato di subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivato le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

8. È fatto obbligo all'Appaltatore, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art.60 comma 2 del Codice, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
9. È fatto obbligo all'Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice.
10. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
11. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.



SEZIONE 4 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. È prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (*art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs 36/2023*) si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 D. Lgs. 36/2023.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi trovano applicazione i seguenti indici:

| CPV | Descrizione CPV | Peso percentuale dell'indice ISTAT | Tipo indice | Indice ISTAT |
|------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| 60100000-9 | Servizi di trasporto terrestre | 100 % | PC | 0732 |

Ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'all. II.2-bis del Codice, la frequenza di monitoraggio degli indici indicati nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo corrisponde alla frequenza di aggiornamento degli indici revisionali operata dall'ISTAT (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/prezzi/#Accesso-ai-dati> e <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/istruzione-e-lavoro/lavoro-e-retribuzioni/#Accesso-ai-dati>).

4. Nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, l'Amministrazione applica la revisione prezzi alle sole prestazioni che hanno registrato una variazione **superiore al 5%** (art. 13 c. 1 lett. e) dell'allegato II.2-bis al Codice).



ART. 4.2 - ANTICIPAZIONE

Non è prevista l'anticipazione ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici (allegato II.14).

ART. 4.3 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A - FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire con cadenza mensile (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione).

Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica pss.coordinamentocentridiurni@comune.milano.it di una nota pro-forma (file trasmessi dall'Amministrazione) con l'indicazione dettagliata di tutte le prestazioni effettuate nel periodo al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da altro personale da lui delegato di concerto con il responsabile dell'Unità Pronto Intervento Minori.

2. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO - Area Domiciliarità- Via Sile,8 - Milano. Nella sezione 1.1.4 di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio (IPA) DN4AF2 che identifica l'Unità Coordinamento Servizi Diurni del Comune di Milano.
3. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
4. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce: oggetto contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione
 - b. nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto 001870000199999
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara/numero)
 - d. l'importo contrattuale espresso in Euro
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge
 - f. tutti i dati relativi al pagamento: dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB - ABI - IBAN
 - g. ogni altra indicazione utile



5. In caso di Associazione Temporanea di Impresa la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

B - PAGAMENTI

1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 comma 8 e 9 del Codice.
2. Effettuata la prestazione e maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile Unico di Progetto/Direttore dell'Esecuzione del Contratto **entro il termine di 7 giorni solari**, previo accertamento, confermato dal R.U.P., delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice e provvede all'emissione del certificato di pagamento. Il pagamento verrà eseguito per ciascun mese di espletamento del servizio, dopo l'emissione di regolare fattura relativa ai servizi effettuati da parte del prestatore di servizi.
3. Il termine di pagamento di ogni singola fattura è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P./ D.E, previa acquisizione sia della fattura che della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
4. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
5. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 e ss.mm.ii.
6. In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C - SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di

una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.



ART. 4.5 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. L'accertamento di regolare esecuzione è concluso dal RUP non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.
4. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

SEZIONE 5 CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 53 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
2. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
3. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
4. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 D. Lgs 36/2023) e dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.



6. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
7. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
9. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
10. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
11. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
12. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
13. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:
 - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).



2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalla eventuale impresa sub-appaltatrice, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'Appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.



SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:
 - a. per le riserve, applicando in quanto compatibili gli artt. 210, 211 e 212 e gli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno;
 - b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il DE o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DE redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore

per le sue osservazioni, da presentarsi al DE nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
- d. subappalto non autorizzato;
- e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;

- h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 45 giorni solari;
- i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
- j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
- k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
- l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
- m. nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della L. 488/1999 stipulata da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia o risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione;
- n. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
- o. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
- p. nei casi previsti agli artt. 3.8 e 3.11 del presente Capitolato;
- q. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni,



qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.



ART. 6.5 – RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte ed in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato. La vigilanza e il controllo sul servizio compete al Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato e a tal fine:

- potrà utilizzare, con la più ampia discrezionalità, le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- potrà accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- potrà effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;
- potrà verificare la regolare esecuzione dei compiti in capo all'autista, il comportamento del quale deve sempre essere corretto ed adeguato alla tipologia del servizio richiesto;
- potrà verificare la presenza a bordo di soggetti non autorizzati ed estranei al servizio;
- potrà verificare la puntualità e precisione del servizio la sua corrispondenza con quanto previsto;
- potrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche del mezzo utilizzato con quelle richieste dal Capitolato e la piena osservanza delle vigenti norme del Codice della Strada;

- potrà verificare le buone condizioni di manutenzione e pulizia del mezzo;
- In particolare il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato potrà disporre in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso l'ispezione del mezzo, del personale impiegato per l'espletamento del servizio, nonché di quant'altro facente parte dell'organizzazione del suddetto servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato nonché di tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti.

L'Appaltatore è tenuto a fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato tutta la collaborazione necessaria al buon andamento del servizio.

I controlli potranno, altresì, essere finalizzati anche a verificare la corrispondenza delle prestazioni erogate in ordine al confort e alla sicurezza delle persone trasportate.

Il RUP e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verificheranno l'esatto adempimento contrattuale e la corretta corrispondenza nella fase dell'esecuzione del contratto anche con particolare riferimento agli elementi migliorativi proposti.

L'appaltatore sarà tenuto alla presentazione, con cadenza annuale, di apposita relazione/scheda di monitoraggio contenente indicatori di efficienza ed efficacia che saranno definiti dalla stazione appaltante in relazione alla specificità dei servizi erogati.

Per ciascun intervento di controllo (con esito positivo o negativo) verrà redatto apposito report/verbale/check-list a cura del RUP/DE, a comprova dell'avvenuta verifica sull'andamento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto come previsto dalla check-list relativa all'Ambito Trasversale 3 definito nel PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) del Comune di Milano.

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101 e ss.mm.ii, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.

6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, incarica le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i..
7. Il responsabile, qualora la prestazione affidata lo richieda, collabora a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 e/o 14 del GDPR con il Titolare, con il quale concorda le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.
9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento, dagli amministratori di sistema ed eventuali sub-responsabili
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.
11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali.

IL RUP
GIUSEPPE BARBALACE